

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990

recante deroga al regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 3013/89, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3013/89, i dazi applicabili ai prodotti in questione sono limitati a quelli derivanti da accordi di autolimitazione; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1868/90<sup>(3)</sup>, stabilisce che il prelievo applicabile alle importazioni effettuate in forza di accordi di autolimitazione sia limitato al 10 % ad valorem; che, con decisione 90/173/CEE<sup>(4)</sup>, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, un adeguamento dell'accordo tra la Comunità europea e la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia per quanto riguarda gli scambi nel settore delle carni ovine e caprine; che tale adeguamento, tenuto conto delle disposizioni di detti accordi, dispone l'azzeramento del prelievo applicabile all'importazione di ovini e caprini vivi; che questo adeguamento è già stato concluso con l'Ungheria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82, i titoli d'importazione per gli

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.

ovini e i caprini vivi di cui ai codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, rilasciati fino al 31 dicembre 1992 su presentazione di titoli per l'esportazione rilasciati dall'Ungheria recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento (CEE) n° 2085/90]
- Importafgift begrænset til nul [jf. forordning (EØF) nr. 2085/90]
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2085/90]
- Εισφορά περιοριζόμενη στο μηδέν [εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2085/90]
- Levy limited to zero [application of Regulation (EEC) No 2085/90]
- Prélèvement limité à zéro [application du règlement (CEE) n° 2085/90]
- Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento (CEE) n. 2085/90]
- Heffing beperkt tot nul [toepassing van Verordening (EEG) nr. 2085/90]
- Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regulamento (CEE) n° 2085/90].

*Articolo 2*

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata sulla scorta di un titolo di importazione rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 1990, gli Stati membri procedono al rimborso dei prelievi già riscossi conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio<sup>(5)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 luglio 1990, ad eccezione del disposto dell'articolo 2 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

<sup>(5)</sup> GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.